Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 24-4298

PSR 2014-2022. Reg. (UE) 2020/2220. Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2, Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Disposizioni e risorse per l'attivazione del bando A. Anno 2021. Parziale modifica della DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità

di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

i successivi regolamenti di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR), è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29-2396 del 09 dicembre 2015 e successive loro integrazioni e modificazioni:

con la determinazione dirigenziale n. 786 del 24 luglio 2018 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile sono state approvate le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato";

il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 -

sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

erano disponibili per l'Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli risorse finanziarie pari a 86.000.000,00 di euro.

Richiamato che:

la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

il PSR 2014-2022 del Piemonte individua quale organismo di pagamento accreditato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), alla quale spetta, altresì, redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità;

il Manuale delle procedure controlli e sanzioni misure non SIGC è stato adottato da ARPEA con determinazione 352 del 10/12/2020;

il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite è stato adottato da ARPEA con determinazione 351 del 10/12/2020.

Dato atto:

della determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 del Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e delle disposizioni in materia di controlli relative all'operazione 4.2.1 e la successiva determinazione dirigenziale n. 841 del 4 settembre 2019 di modifica ed integrazione;

che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale ARPEA;

che 294.800,94 euro sono stati utilizzati per i trascinamenti (pagamenti del PSR 2007-2013 effettuati dopo il 31/12/2015 con le risorse del PSR 2014-2020).

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 sono state approvate le disposizioni riguardanti i bandi per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020; (bando "A -

acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature" e bando "B - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature"):

- prevedeva una dotazione finanziaria complessiva per i suddetti bandi di 38.000.000,00 di euro di cui 16.385.600,00 euro a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), 15.130.080,00 euro a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) e 6.484.320,00 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari a 6.484.320,00 euro (unico onere a carico del bilancio gestionale regionale), trovava copertura sul capitolo di spesa finanziaria con l'Impegno n.247/2017;
- ripartiva l'importo di 38.000.000,00 di euro nel seguente modo:
 - Bando A: 23.956.250,00 euro (63,04%);
 - Bando B: 14.043.750,00 euro (36,96%);
- prevedeva il seguente cronoprogramma con il riparto delle risorse per i futuri bandi:
 - 2017 aprile-maggio: bando per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature dotazione finanziaria di 14.000.000,00 di euro;
 - 2018 aprile-maggio: bando per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature dotazione finanziaria di 21.705.000,00 euro;
 - 2019 aprile-maggio: bando acquisto di macchinari, impianti e attrezzature dotazione finanziaria di 12.000.000,00 di euro;

con la D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono state utilizzate le risorse previste per l'anno 2017 per l'aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e si era disposto che le eventuali risorse non utilizzate dei predetti bandi, comprese quelle non più sufficienti a finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B fossero utilizzate per il bando previsto per l'anno 2018:

- prevedeva l'aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016, l'importo di 14.000.000,00 di euro di cui 6.036.800,00 euro a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), 5.574.240,00,00 euro a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) e 2.388.960,00 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari a 2.388.960,00 euro (unico onere a carico del Bilancio regionale), trovava copertura finanziaria con l'Impegno n. 10/2018;
- ripartiva le risorse tra bando A e bando B nelle stesse proporzioni utilizzate nella D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 (rispettivamente il 63,04% e 36,96% pari a 8.825.600,00 euro per il bando A e 5.174.400,00 euro per il bando B);
- prendeva atto che le risorse per bando di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 erano pertanto le seguenti:
 - bando A 32.781.850,00 euro
 - bando B 19.218.150,00 euro
 - per un totale di 52.000.000,00 di euro
- disponeva che le eventuali risorse non utilizzate, comprese quelle non più sufficienti a finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B fossero utilizzate per il bando previsto per l'anno 2018.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile":

- per mero errore materiale nella predetta D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 le risorse complessive del bando A erano state indicate in 32.871.850,00 di euro anziché in 32.781.850,00 di euro;
- complessivamente per le graduatorie per settore produttivo dei bandi A e B 2016 sono state effettivamente utilizzate per le domande di sostegno idonee e finanziabili risorse pari a 45.253.521,94 euro;
- le minori risorse finanziarie utilizzate per i bandi A e B 2016 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono state pertanto pari a 6.746.478,06 euro (52.000.000,00 meno 45.253.521,94). Richiamato che:

con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017 è stata introdotta nel PSR 2014-2020 l'operazione 4.2.2 destinando parte delle risorse dell'operazione 4.2.1, pari a 3.000.000,00 di euro, alla predetta operazione 4.2.2;

le disponibilità totali per la sottomisura 4.2. operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" sono quindi pari a 83.000.000,00 di euro (86.000.000,00 meno 3.000.000,00 destinati all'operazione 4.2.2 = 83.000.000,00);

erano, pertanto, disponibili per i bandi degli anni 2018 e 2019, 37.451.677,14 euro di cui 6.746.478,06 di minori risorse finanziarie utilizzate (83.000.000,00 meno 294.800,94 meno 45.253.521,94);

la D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018, con cui sono state approvate le disposizioni e le risorse riguardanti il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020, bando A, anno 2018:

- prevedeva, una dotazione finanziaria del suddetto bando, pari a 28.451.478,06 euro cui 21.705.000,00 euro già inseriti nel cronoprogramma approvato con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e 6.746.478,06 euro quali minori risorse finanziarie utilizzate relative ai bandi A e B di cui alle D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017;
- stabiliva che i 28.451.478,06 euro corrispondevano a 12.268.277,34 euro a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), a 11.328.240,50 euro a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) e a 4.854.960,22 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata) quale parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- prendeva atto che la quota regionale pari ad euro 4.854.960,22 trovava copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019 e con l'Impegno n. 10/2018;
- suddivideva le risorse del bando A su due quote di cui una pari ad euro 2.400.000,00 da utilizzare per completare il sostegno delle domande idonee, ma finanziabili parzialmente;
- stabiliva che nel caso ci fosse stata una domanda idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse disponibili assegnate al settore produttivo, le risorse del medesimo settore sarebbero state integrate con risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda mediante l'utilizzo della riserva di risorse suindicata (pari a euro 2.400.000,00);
- modificava il punto 9 della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo per il bando 2019 9.000.000,00 di euro modificando altresì il punto 4 della medesima D.G.R. prevedendo che le eventuali risorse derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinuncie, dalle revoche e dalle domande di pagamento siano utilizzate per aumentare le risorse del bando previsto nell'anno 2019.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile":

- complessivamente per le graduatorie per settore produttivo del bando A 2018 sono state effettivamente utilizzate per le domande di sostegno idonee e finanziabili risorse pari a 26.043.542,81 euro;
- le minori risorse finanziarie utilizzate per il bando A 2018 di cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 sono state pertanto pari a 2.407.935,25 euro (28.451.478,06 meno 26.043.542,81).

Richiamato, inoltre, che la D.G.R. n. 20-7245 del 20 luglio 2018, di integrazione e modifica della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016:

- integrava la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo delle risorse aggiuntive per il bando A 2016 pari a euro 577.440,00;
- stabiliva che le risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 577.440,00 corrispondeva a euro 248.992,13 a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), a euro 229.913,51 a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) ed a euro 98.534,36 a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata) quale parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- destinava la somma di euro 577.440,00 al settore produttivo "altri prodotti" (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.) indicato al punto 7. Ripartizione delle risorse finanziarie dell'allegato della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016;
- dava atto che la quota regionale pari ad euro 98.534,36 trovava copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017;
- modificava il punto 9 della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo per il bando del 2019 una dotazione finanziaria di euro 8.422.560,00;

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile":

- alla dotazione finanziaria di euro 8.422.560,00 dovevano essere sommate i minori utilizzi per le ammissioni, le varianti, le domande di pagamento, le rinunce e le revoche dei bandi A e B 2016 e le minori risorse finanziarie utilizzate per il bando A 2018 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018;
- i minori utilizzi per le ammissioni, le varianti, le domande di pagamento, le rinunce e le revoche dei bandi A e B 2016, e riutilizzabili alla data del 21 novembre 2019, erano pari a 2.400.000,00 euro;
- le minori risorse finanziarie utilizzate per il bando A 2018 di cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 erano pari a 2.407.935,25 euro;
- il totale delle risorse disponibili per il bando 2019 era quindi di euro 13.230.495,25.

Richiamato, altresì, che la D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019 con cui sono state approvate le disposizioni e le risorse riguardanti il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020, bando B, anno 2019:

- prevedeva che la dotazione finanziaria del suddetto bando ammontava a 13.230.495,25 euro corrispondente a 8.422.560,00 euro di risorse finanziarie PSR assegnate all'Operazione 4.2.1, a 2.400.000,00 di euro di minori utilizzi per le ammissioni, le varianti, le domande di pagamento, le rinunce e le revoche dei bandi A e B 2016 di cui alle D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e n. 20-5318 del 10 luglio 2017 ed a 2.407.935,25 euro di minori risorse finanziarie utilizzate per il bando A 2018 di cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018;
- stabiliva che i 13.230.495,25 euro corrispondevano a 5.704.989,55 euro a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), a 5.267.853,99 euro a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) ed a 2.257.651,71 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata) quali parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;

- prendeva atto che la quota di cofinanziamento regionale pari a 2.257.651,71 di euro trovava copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020, con l'Impegno n. 247/2017, con l'Impegno n. 10/2018;
- ripartiva le risorse destinate al bando B 2019 pari a euro 13.230.496,25, in due quote: una pari a euro 12.030.495,25 per le graduatorie settoriali e una pari a euro 1.200.000,00 per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50%;
- prevedeva che le eventuali risorse non utilizzate per ogni settore produttivo, quelle derivanti dai minori importi utilizzati per le ammissioni, le varianti, le rinunce, le revoche delle domande di sostegno e delle domande di pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018 e B 2019 sarebbero state destinate per le graduatorie settoriali con il rapporto più sfavorevole tra spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili e delle domande idonee e non finanziabili e spesa ammissibile delle domande idonee e finanziabili;
- disponeva per le suddette graduatorie settoriali la validità fino al 31 dicembre 2021 per le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse prevedendo fino a tale data eventuali scorrimenti delle stesse in caso di disponibilità successive.

 Premesso, altresì, che:
- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;
- il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede altresì l'assegnazione di fondi aggiuntivi alle dotazioni finanziarie dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti necessari a garantire la prosecuzione della programmazione negli anni 2021-2022, in attesa dell'entrata in vigore dei futuri Piani strategici nazionali della Politica agricola comune;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020:
- la D.G.R. n. 1-3725 del 24.08.2021 approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 2020 della Regione Piemonte e demanda alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di gestione, la notifica alla Commissione europea del suddetto testo modificato, con il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;
- le proposte di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 2020 della Regione Piemonte, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1–3725 del 24.08.2021, sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea con il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) il 25 agosto 2021 (nota prot. n. 22533/A17.05);
- con la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, notificate il 25 agosto 2021 e in versione definitiva il 16 settembre 2021. Le modifiche approvate ufficialmente dalla Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta

regionale, come previsto dalla citata deliberazione n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021 ed è stato, altresì, disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile":

- per l'Operazione 4.2.1 sono disponibili ulteriori 21.000.000,00 di euro per il periodo di estensione 2021-2022 del PSR, come si evince dal capitolo 10 del PSR;
- risulta opportuno attivare per il 2021 un nuovo bando per l'operazione 4.2.1 del PSR, prevedendo che la dotazione finanziaria per il bando A 2021 del periodo di estensione 2021-2022 del PSR ammonti a 21.000.000,00 di euro (di cui euro 9.055.200,00 a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), euro 8.361.360,00 a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) ed euro 3.583.440,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata);
- ai sensi della citata Delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento sopra citate si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 soltanto sui fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP").
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)".

Dato atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 3.583.440,00, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 4.2.1 - bando B 2021 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 15.560.590,03 che presenta una disponibilità finanziaria di € 10.740.832,02.

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'apertura del bando pubblico A 2021 per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020; (bando "A - acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature").

Dato atto che, come da verifiche effettuate a tal fine dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile": le risorse assegnate con i precedenti bandi al settore produttivo carni (mediamente il 21%) sono risultate superiori a quelle poi effettivamente utilizzate (13%) mentre per il settore vino e aceto le

risorse assegnate (18%) sono risultate nettamente inferiori a quelle richieste con le domande di sostegno poi presentate (27-28%), risulta, pertanto, opportuno che:

- al fine di evitare ogni possibilità di discriminazione tra i settori produttivi, si proceda con graduatorie separate per ciascun settore produttivo;
- le risorse destinate al bando A 2021, pari a euro 21.000.000,00, siano suddivise in due quote: una pari a euro 18.600.000,00 per le graduatorie settoriali e una pari a euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50,00%;

- per il settore produttivo carni si utilizzi una ripartizione percentuale delle risorse pari al 15% anziché del 21,17%;
- la differenza percentuale di risorse, così generata, sia destinata al settore produttivo vino e aceto (21,17-15 = 6,17);
- sia utilizzata la medesima ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ad ogni settore produttivo impiegata con D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016, adeguata a quanto riportato dai punti precedenti;
- nelle suddette graduatorie settoriali siano riportate le domande idonee e finanziabili nei limiti degli stanziamenti assegnati a ciascun settore produttivo e le domande idonee, ma non finanziabili per mancanza di risorse;
- le suddette graduatorie settoriali rimangano valide fino al 30 giugno 2023 per le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse prevedendo fino a tale data eventuali scorrimenti delle stesse in caso di disponibilità successive al presente bando, poiché le successive risorse che si renderanno disponibili per il suddetto bando, derivanti da eventuali minori utilizzi per le ammissioni, le varianti, le rinunce, le revoche delle domande di sostegno e delle domande di pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018, B 2019 e del medesimo suddetto bando non permetteranno un ulteriore bando nei prossimi anni, anche per la conclusione del periodo di programmazione 2014-2020 (esteso agli anni 2021/22);
- le eventuali disponibilità indicate al precedente capoverso siano utilizzate per gli scorrimenti delle graduatorie, utilizzando la stessa ripartizione percentuale settoriale stabilita per il presente bando;
- tenuto conto delle risorse disponibili, dei tempi di istruttoria, dei tempi di realizzazione degli investimenti e dell'approssimarsi del termine di conclusione del PSR 2014-2020, si preveda un limite di spesa minima ammissibile di 300.000,00 euro ed un limite di spesa massima ammissibile di 2.000.000,00 di euro per domanda di sostegno, favorendo così una conclusione degli investimenti entro i termini previsti dai regolamenti e nel contempo un livello degli stessi giudicato sufficientemente incisivo per lo sviluppo delle imprese proponenti;
- si preveda di limitare il periodo di apertura del bando al 15 febbraio 2022 per permettere le istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno, le successive graduatorie e le ammissioni delle domande idonee e finanziabili entro il 31 dicembre 2022.

Richiamato il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR acquisito con la consultazione scritta svoltasi dal 20 luglio 2021 al 30 luglio 2021 sulla rimodulazione dei punteggi da attribuire alle domande di sostegno.

Dato atto, infine, che i criteri di priorità e i relativi punteggi sono coerenti con i principi di selezione trasversali alle diverse misure del PSR e con i principi specifici definiti nella sottomisura 4.2.1.

Vista la D.G.R. n. 15-3168 del 18 aprile 2016 che stabilisce l'utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell'ambito delle attività del Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

- 1. di approvare le disposizioni riguardanti il bando A 2021 "realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature" per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4 Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, secondo quanto indicato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo, in particolare:
 - a. che le imprese potranno presentare una sola domanda di sostegno;
 - b. di procedere con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 7 del suddetto allegato 1;
 - c. di ripartire le risorse destinate al bando A 2021 pari a euro 21.000.000,00, in due quote: una pari a euro 18.600.000,00 per le graduatorie settoriali e una pari a euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile;
 - d. che nel caso ci sia una domanda idonea ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse finanziarie disponibili assegnate al settore produttivo, la dotazione finanziaria del medesimo settore produttivo verrà integrata con risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto c. (pari a euro 2.400.000,00);
 - e. quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 15 febbraio 2022;
 - f. che le graduatorie settoriali del bando A 2021 rimangano valide fino al 30 giugno 2023 per le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse prevedendo fino a tale data eventuali scorrimenti delle stesse in caso di disponibilità di ulteriori risorse.
- 2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'Operazione 4.2.1 bando A 2021 del PSR ammonta complessivamente ad euro 21.000.000,00 di cui euro 9.055.200,00 a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), euro 8.361.360,00 a carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) ed euro 3.583.440,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata);
- 3. di disporre che, a parziale modifica del punto 6 della D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019, le eventuali minori risorse finanziarie utilizzate derivanti da ammissioni, varianti, rinunce e revoche delle domande di sostegno e delle domande di pagamento dei bandi A e B 2016, A 2018, B 2019 e del bando, di cui al presente provvedimento, siano destinate per gli scorrimenti delle graduatorie settoriali utilizzando la stessa ripartizione percentuale settoriale del punto 7 dell'allegato 1 della presente deliberazione;
- 4. di dare atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 3.583.440,00, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 4.2.1 bando B 2021 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 annualità 2022 utilizzato fino alla concorrenza di € 15.560.590,03 che presenta una diponibilità finanziaria di € 10.740.832,02;
- 5. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'emanazione di istruzioni tecniche operative.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ASSESSORATO AGRICOLTURA CIBO CACCIA E PESCA DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 DELLA REGIONE PIEMONTE

Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

DISPOSIZIONI PER BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

INDICE

- 1. Disposizioni generali
- 2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
- 3. Beneficiari
- 4. Localizzazione
- 5. Agevolazioni previste
- 6. Limiti degli investimenti
- 7. Ripartizione delle risorse finanziarie
- 8. Requisiti di ammissibilità
- 9. Criteri di selezione
- 10. Graduatorie
- Ricorsi
- 12. Istruzioni operative
- 13. Rinvio

1. Disposizioni generali

Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo è incaricato di ricevere ed istruire le domande di sostegno dell'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica utilizzando i servizi on-line messi a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), corredate di tutta la documentazione prevista, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni previste al successivo punto 12.

2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono concessi solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014. Per tali investimenti l'intensità di aiuto è pari al 10% dei costi ammissibili e non sono finanziabili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 art. 2 Definizioni).

3. Beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente operazione le imprese agroindustriali, iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti [il testo giuridico dell'Allegato si riferisce alla nomenclatura combinata e si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 (Rettifica - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - L385 del 29 ottobre 2021) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune].

Per accedere agli aiuti almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

4. Localizzazione

Gli investimenti devono essere realizzati nel territorio della Regione Piemonte.

5. Agevolazioni previste

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La percentuale di aiuto concessa alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) è pari al 10 % della spesa ammissibile.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti nel bando con altri aiuti pubblici per gli stessi investimenti.

In ogni caso l'eventuale sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per gli investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili non è ammesso nessun altro aiuto ivi compresi gli incentivi per il conto energia.

6. Limiti degli investimenti

- Spesa minima ammissibile euro 300.000,00
- Spesa massima ammissibile euro 2.000.000,00

7. Ripartizione delle risorse finanziarie

Viene effettuata una ripartizione preventiva delle risorse finanziarie disponibili per settore produttivo come riportato nella seguente tabella:

BANDO A					
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro			
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva)		1.089.960,00			
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	18,56%	3.452.160,00			
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	17,26%	3.210.360,00			
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	15,00%	2.790.000,00			
Ortofrutta	18,57%	3.454.020,00			
Vino e aceto	24,75%	4.603.500,00			
Totale	100,00%	18.600.000,00			

8. Requisiti di ammissibilità

Gli investimenti per i quali è richiesto l'aiuto devono essere:

- rivolti al raggiungimento degli obiettivi;
- riconducibili alle tipologie ammissibili;
- conformi alle condizioni di ammissibilità;

previsti ai paragrafi 8.2.4.3.5.1. "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.4.3.5.6. "Condizioni di ammissibilità" del PSR della Regione Piemonte 2014-2020. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda.

9. Criteri di selezione

I criteri di selezione , successivamente esposti, sono stati individuati e quantificati, tenendo conto di quanto previsto nell'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR. Tali criteri sono utilizzati per la valutazione delle domande di sostegno che avverrà sulla base della documentazione prodotta. La valutazione sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi.

Il punteggio minimo richiesto per presentare la domanda di sostegno è di 20 punti.

I punteggi determineranno graduatorie per settore produttivo come previsto al punto 10 Graduatorie.

Le condizioni di priorità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati e definiti nelle tabelle di ciascun principio di selezione.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento e quindi è collegabile ad un solo criterio di priorità.

Gli investimenti di carattere innovativo (investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative - criterio di selezione 12) sono gli unici che potranno concorrere anche per l'eventuale assegnazione del punteggio relativo al criterio 6.

Le opere edili non danno luogo a punteggio.

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso l'intervento sia previsto su più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti in un settore produttivo.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare i valori tabellari univoci, se possibile tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito.

Principio - Localizzazione degli investimenti – Criterio di selezione 1

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l'intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell'area e nel settore.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	0	6	6	6
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	4	6	6
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	4	6	6

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Vino e aceto	0	2	6	6
Carne bovina	0	6	6	6
Carne suina	0	6	6	6
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	0	6	6	6
Uova	0	4	6	6
Patate	0	4	6	6
Florovivaismo	0	4	6	6
Miele	0	4	6	6
Ortofrutticolo	0	4	6	6
Piante officinali e medicinali	0	4	6	6
Olio di oliva	0	4	6	6

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno.

Principio – Investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) – Criterio di selezione 2A

Gli investimenti per il risparmio energetico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili.

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita.

Per tutti i settori produttivi il punteggio massimo è di 2 punti.

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

10:100=8:X

X=100*8/10= 80 (0,8)Punteggio = 2*0,8=1,6 punti per una domanda di sostegno che propone investimenti per il risparmio energetico pari all'8% (su 10% massimo consentito)

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

Principio – Investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food - Criterio di selezione 3A

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono superare il 10% della spesa ammissibile .

Il punteggio non viene attribuito per gli investimenti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili se realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%.

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita.

Per tutti i settori produttivi il punteggio massimo è di 2 punti.

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es <math>8% : X

10:100=8:X

X=100*8/10= 80 (0,8)Punteggio = 2*0,8=1,6 punti per una domanda di sostegno che propone investimenti per il l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari pari all'8% (su 10% massimo consentito)

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi e relazione di un tecnico abilitato nel caso di impianti di generazione di energia elettrica da biomassa.

Principio – Possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche - Criterio di selezione 4

Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione:

- 0,2 punti per ogni sistema già adottato e certificato;
- 0,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo dopo la presentazione del bando.

Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 1.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
-------------	-----------	----------------

	DESCRIZIONE	PLINTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali ed energetiche	Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - UNI EN ISO 9001; - UNI EN ISO 14001; - EMAS; - UNI EN ISO 22000; - FSSC 22000; - UNI EN ISO 22005; - EUREPGAP/GLOBALGAP; - GSFS (ex BRC); - IFS; - ISO 45001_2018; - UNI EN ISO 50001; - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.; - TESCO Nature Choice; - Biodiversity Friend; - ISO 14064.	O,2 punti per ogni sistema già adottato e certificato. O,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo successivamente alla data di pubblicazione del bando. Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 1.	Nel caso di sistema già adottato e certificato: copia del certificato di conformità in corso di validità. Nel caso di avvio dell'iter certificativo (successivo alla data di pubblicazione del bando): documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione.
	TESCO Nature Choice;Biodiversity Friend;	essere superiore a 1.	dichiarazioni di incarico e
	L'aggiornamento della certificazione non è da intendersi avvio di nuova certificazione.		Il contraente deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Principio – Produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti - Criterio di selezione 5

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.

Per i prodotti agricoli tradizionali non è possibile assegnare il punteggio in quanto alla data dell'approvazione del PSR e del bando non esistono i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

I prodotti comunitari riconosciuti (articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007;le bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 2019/787;
- i vini aromatizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela (certificata) rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno - prodotto trasformato). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.	 - 20,01-30%: 0,6 punti - 30,01-40%: 0,8 punti - 40,01-50%: 1 punto - 50,01-60%: 1,2 punti - 60,01-70%: 1,4 punti 	Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati e commercializzati.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione punteggi.

Principio - Ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali – Criterio di selezione 6

Il punteggio viene attribuito in base al peso degli investimenti innovativi (criterio 12) sul totale degli investimenti ammissibili in relazione al peso dei prodotti riconosciuti di qualità trasformati oggetto di investimento sul totale dei prodotti trasformati oggetto di investimento (media del quantitativo di prodotto per gli anni +1 e +2).

Per i prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.

Per prodotti agricoli tradizionali sarà possibile assegnare il punteggio solo qualora vengano approvati i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

		Peso degli investimenti innovativi (criterio 12) sul totale degli investimenti (%)				
		da 10,01 a 20,00	da 20,01 a 40,00	da 40,01 a 60,00	da 60,01 a 80,00	da 80,01 a 100,00
Peso dei prodotti riconosciuti di qualità trasformati oggetto di investimento sul totale dei prodotti trasformati oggetto di investimento (media del quantitativo di prodotto per gli anni +1 e +2)	da 5,01 a 20,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
	da 20,01 a 40,00	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00
	da 40,01 a 60,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00
	da 60,01 a 80,00	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
	da 80,01 a 100,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione punteggi.

Principio – Durata dei contratti fornitura delle materie prime – Criterio di selezione 8A

Il punteggio viene attribuito in relazione alla durata dei contratti di fornitura delle materie prima e per una quantità pari almeno al 50% della materia prima contrattualizzata in rapporto a quella che sarà utilizzata (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento).

Punteggio:

- 2 anni di contratto 1 punto
- 4 anni di contratto 2 punti

• 5 anni di contratto 3 punti

I contratti devono essere sottoscritti con imprenditori agricoli, singoli o associati, o con Organizzazioni di Produttori (O.P.) riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Le forme associative e le O.P. devono avere la disponibilità del prodotto o uno specifico mandato a vendere, espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti.

Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti per la materia prima conferita dai propri soci.

<u>Documentazione da allegare:</u> i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una specifica linea di lavorazione (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento).

Per le società cooperative agricole la dichiarazione deve riguardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato (il minimo del 50%), a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere il punteggio richiesto.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

La dichiarazione d'impegno deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa; per le società di persone la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soci.

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Principio - Maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito - Criterio di selezione 8B

Il punteggio viene attribuito in relazione alla maggiore quantità, in percentuale sul totale, di materia prima contrattualizzata rispetto ai limiti stabiliti per il punteggio 8A).

Punteggio: dal 70,01% al 100% del quantitativo di materia prima contrattualizzata: 1 punto.

Documentazione da allegare: i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una di lavorazione (media specifica linea dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento). Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti per la percentuale di materia prima conferita dai propri soci. Inoltre per esse la dichiarazione deve riquardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato, a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere il punteggio.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Principio – Investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE-Criterio di selezione 9

Il punteggio viene attribuito per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.

Punteggio: 4 punti

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio – Investimenti che non consumano nuovo suolo – Criterio di selezione 10

Nel caso in cui gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti, o la necessità di nuovi volumi destinati all'attività, sono incentivati gli investimenti, con l'attribuzione di un punteggio dedicato, che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 28.10.2015, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazzali e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).

Per gli investimenti che "non consumano nuovo suolo", è prevista l'assegnazione di un massimo di 3 punti che vengono attribuiti perseguendo la finalità di preservare il consumo di suolo dai processi di nuova costruzione, sia degli edifici sia delle aree esterne, e di mantenere la maggior superficie possibile di suolo permeabile nelle aree oggetto di intervento.

Questa duplice finalità trova riscontro in due parametri di valutazione degli interventi a cui sono attribuiti due coefficienti:

- Il coefficiente K Consumo di suolo, è definito dal rapporto tra le superfici permeabili di tutte le aree oggetto di intervento tra lo stato di fatto e quello di progetto.
 - A questo coefficiente del parametro sono attribuiti al massimo 2 punti: se l'intervento non altera il rapporto delle aree permeabili sono dati 2 punti, se la riduzione delle superfici di suolo permeabile è contenuta nel 20% è attribuito 1 punto, se è maggiore del 20% non vengono assegnati punti. Questo criterio tende a incentivare il più possibile il riutilizzo ai fini edificatori delle superfici già compromesse da interventi pregressi (edifici, tettoie, aree pavimentate, aree di deposito, strutture esterne, ecc.) o al loro ripristino come suolo naturale permeabile, anche con pavimentazioni drenanti, nel caso di nuovo consumo di suolo.
- Il coefficiente J Coperture ecologiche, è definito dal rapporto tra le coperture considerate "ecologiche" (tetti giardino e rinverditi, tetti con ritenzione acque piovane) e la superficie delle coperture di ampliamento o dei nuovi volumi.
 - Se il rapporto è superiore al 60% viene assegnato 1 punto, se è compreso tra il 60% e il 20% è attribuito 0,5 punti, se inferiore al 20% nessun punto. Il coefficiente viene calcolato sia per i nuovi volumi edificati, sia per le coperture esistenti che negli interventi di riutilizzo vengano rese "ecologiche" (ad esempio il riutilizzo di un capannone con tetto piano non ecologico trasformato in tetto verde).

L'attribuzione dei punti è data dalla somma dei punteggi assegnati per ogni coefficiente secondo le tabelle delle schede di autovalutazione del criterio 10.

Il punteggio è assegnabile in caso di investimenti edili inseriti in domanda e ammissibili pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi, schede di autovalutazione.

Principio – Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione – Criterio di selezione 12

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammissibili.

- 0,09 punti per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra importo degli investimenti innovativi e importo totale degli investimenti ammissibili.
- 0,03 punti aggiuntivi per la sola parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0 (per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra importo degli investimenti innovativi conformi al modello industria 4.0 sul totale degli investimenti ammissibili).

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali).

Principio - Investimenti per il risparmio idrico - Criterio di selezione 13

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

La riduzione del consumo di acqua deve essere minimo del 10% sul totale del consumo dei due anni precedenti risultante da misuratori.

Gli investimenti per il risparmio idrico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita.

Per tutti i settori produttivi il punteggio massimo è di 2 punti.

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

10:100=8:X

X=100*8/10= 80 (0,8)Punteggio = 2*0,8=1,6 punti per una domanda di sostegno che propone investimenti per il risparmio idrico pari all'8% (su 10% massimo consentito)

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

Principio - Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti - Criterio di selezione 14

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Gli investimenti per il trattamento delle acque reflue non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita.

Per tutti i settori produttivi il punteggio massimo è di 2 punti

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

10:100=8:X

X=100*8/10= 80 (0,8)Punteggio = 2*0,8=1,6 punti per una domanda di sostegno che propone investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti pari all'8% (su 10% massimo consentito)

<u>Dimostrazione del punteggio</u>: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio - Livello di coinvolgimento dei produttori primari – Criterio di selezione 15

Il criterio è direttamente collegato al principio maggiore <u>quantità</u> di materia prima contrattualizzata rispetto al minimo stabilito – Criterio di selezione 8B - permettendo, con il coinvolgimento degli agricoltori locali di valorizzare le filiere regionali.

Il punteggio è assegnabile qualora siano assegnati i punteggi 8A e 8B.

Il punteggio è assegnato quando l'approvvigionamento di materia prima da agricoltori regionali rispetto al fabbisogno totale della stessa è dal 70,01% al 100%: 2 punti

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, documentazione allegata (documentazione relativa al criterio 8B), relazione punteggi.

Principio - Maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare – criterio di selezione 16

Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno avanzate da cooperative agricole, da OP, da AOP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale, e da contratti di rete costituiti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 e s.m.i., aventi soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) partecipati da aziende agricole che conferiscono oltre l'80% delle materie prime lavorate (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Per le cooperative agricole, le OP e le AOP il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario. L'approvvigionamento di materia prima conferita dai soci deve essere superiore all'80% delle materie prime lavorate - quantità - (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Punteggio: 1

<u>Dimostrazione del punteggio:</u> domanda di sostegno, documentazione allegata (dichiarazione del legale rappresentante sulla percentuale di conferimento dei due anni precedenti la domanda), relazione punteggi.

10. Graduatorie.

La valutazione di ammissibilità delle domande di sostegno e la conseguente assegnazione dei punteggi determinerà delle graduatorie per settore produttivo in base al punteggio totale assegnato a ciascuna domanda di sostegno, ordinate dal punteggio più alto a quello più basso.

I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al punto 7. Ripartizione delle risorse finanziarie.

A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al principio – Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione – Criterio di selezione 12.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio la migliore valutazione in merito al principio - Durata dei contratti fornitura delle materie prime – Criterio di selezione 8A.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

Le graduatorie settoriali rimarranno valide fino al 30 giugno 2023.

11. Ricorsi.

I provvedimenti di archiviazione, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati secondo le procedure previste dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

12. Istruzioni Operative.

Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo è incaricato di approvare con successivi provvedimenti le istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di sostegno e pagamento, la modulistica, le scadenze, il termine per l'ultimazione degli investimenti, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le definizioni, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

13. Rinvio.

Per quanto non previsto si fa riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, ai Regolamenti dell'Unione Europea nn. 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, ai manuali delle procedure di ARPEA, e ad ogni altra normativa applicabile in materia.